

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 895-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 gennaio 1967*

*modificato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1967  
(V. Stampato n. 3757)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 novembre 1967*

---

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

---

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DAL SENATO

## CAPITOLO I.

DEI METALLI PREZIOSI  
E LORO TITOLI LEGALI

## Art. 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

## Art. 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

## Art. 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;

per il palladio, 950 millesimi;

per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

## Art. 4.

Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e por-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPITOLO I.

DEI METALLI PREZIOSI  
E LORO TITOLI LEGALI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

tare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia o di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica:*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;  
di palladio: 25 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti *b)* e *c)* del comma precedente sono ammesse anche per i lavori in argento, con le modalità da stabilirsi con il regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento fisserà anche la misura massima degli errori ammissibili in sede di analisi.

## CAPITOLO II.

### DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

#### Art. 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti *b)* e *c)* del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

## CAPITOLO II.

### DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

#### Art. 7.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Per gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.

Art. 9.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicato ogni anno il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

#### Art. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane isti-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 10.

*Identico.*

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese arti-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

tuito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 50 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 11.

L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

## Art. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

## Art. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

## Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

## Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

a) *identica;*



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

*b)* i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

*c)* gli oggetti di antiquariato;

*d)* i semilavorati e le loro leghe, oggetti e/o strumenti per uso industriale;

*e)* gli strumenti ed apparecchi scientifici;

*f)* le monete;

*g)* le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;

*h)* i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

*i)* gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

*l)* i residui di lavorazione;

*m)* le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c)* ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto *h)* devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le leghe saldanti di cui al punto *m)* devono essere garantite con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31.

## Art. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*b)* *identica*;

*c)* *identica*;

*d)* i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

*e)* *identica*;

*f)* *identica*;

*g)* le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

**soppressa;**

*h)* *identica*;

*i)* *identica*;

*l)* *identica*.

*Identico.*

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c)* deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

**Soppresso.**

## Art. 15.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia al Servizio metrico della circoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

#### Art. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

#### CAPITOLO III.

#### DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

#### Art. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denuncia all'Ufficio metrico della circoscrizione.

*Identico.*

#### Art. 16.

*Identico.*

#### CAPITOLO III.

#### DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

#### Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

#### CAPITOLO IV.

##### DELLA RESPONSABILITA'

###### Art. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

###### Art. 19.

Le vendite di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

#### CAPITOLO V.

##### DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

###### Art. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

#### CAPITOLO IV.

##### DELLA RESPONSABILITA'

###### Art. 18.

*Identico.*

###### Art. 19.

Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

#### CAPITOLO V.

##### DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

###### Art. 20.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

*Identico:*

a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata.

Art. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

Art. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

Art. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali perizie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

*Identico.*

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purchè siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Art. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiara-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

*Identico:*

a) *identica.*

*Identico;*

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

to su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 27.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

d) *identica*;

e) *identica*.

*Identico.*

Art. 27.

Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi per un periodo massimo di due anni.

#### CAPITOLO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione ottenuta in conformità alla presente legge.

##### Art. 29.

Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti pos-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

#### CAPITOLO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 28.

*Identico.*

##### Art. 29.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

sono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

Art. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 31.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 30.

*Identico.*

Art. 31.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 32.

Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 90 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge e in lire 30 milioni per i cinque anni successivi.

Art. 33.

All'onere indicato nel precedente articolo 32 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui al precedente articolo 10.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 32.

Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente articolo 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno.

Art. 33.

Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui alla seguente tabella.

ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA  
E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

*Carriera del personale ispettivo*

Ex coef- ficiente	Qualifica	Posti in organico
500	Capo dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi . . . . .	1
500	Ispettore capo centrale . . . . .	1
500	Ispettori capi interregionali . . . . .	10
402	Ispettori principali . . . . .	33
325	Primi ispettori . . . . .	40
271	Ispettori . . . . .	} 130
229	Ispettori aggiunti . . . . .	
202	Vice ispettori . . . . .	
TOTALE . . . . .		215

Art. 34.

Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'articolo 10.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 34.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 35.

La presente legge entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore del regolamento di applicazione previsto dall'articolo 31, eccettuato tale articolo che entrerà in vigore nei modi ordinari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Art. 35.

I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coeff. 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'articolo 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 36.

*Identico.*

Art. 37.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 31 della legge stessa.